LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso per ingiunzione di pagamento ex art.633 c.p.c. proposto davanti al Tribunale di Rimini - sezione civile - dal sig. MARIO TEBALDI nella sua qualità di gestore dell'hotel "Acropolis" e titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Cattolica (RN) - Via Verdi n.1, per il pagamento della somma capitale di Euro 36.030,50.0 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo, spese, competenze ed onorari di giudizio, a titolo di corrispettivo per servizi di ospitalità presuntivamente erogati a favore del Comune di Cattolica durante la stagione estiva del 2004;

Visto il Decreto Ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Rimini il 18.07.2005 e depositato in data 19.07.2005, per il pagamento entro 40 giorni dalla notifica dell'importo sopra indicato;

Considerato che il ricorso ed il pedissequo Decreto Ingiuntivo sono stati notificati al Comune di Cattolica in data 04.08.2005;

Considerato che il preteso corrispettivo per i servizi di ospitalità asseritamente forniti dal Sig. Tebaldi Mario non risulta fondato su alcun contratto o atto negoziale sottoscritto dal Comune, nè risulta alcun preventivo impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione provvisto della relativa attestazione di copertura finanziaria;

Ritenuto, pertanto, non sussistere alcun rapporto obbligatorio con il Sig. Tebaldi Mario ed insussistenti le ragioni creditorie da lui avanzate nei confronti del Comune di Cattolica;

Visti gli artt.633 e seguenti del Codice di Procedura Civile (procedimento di ingiunzione) e la Legge 07.10.1969, n.742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale);

Ritenuto necessario ed opportuno proporre opposizione al notificato Decreto Ingiuntivo, per le ragioni sopra indicate;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. del 20.07.2005 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt.28 e 37 dello Statuto Comunale;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Rimini il 18.07.2005, depositato in data 19.07.2005 e notificato al Comune di Cattolica presso la civica residenza in data 04.08.2005 per il pagamento a favore del Sig. Tebaldi Mario ed entro 40 giorni dalla notifica, della somma capitale di Euro 36.030,50, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo effettivo, spese, competenze ed onorari di giudizio, a titolo di corrispettivo per servizi di ospitalità presuntivamente erogati a favore del Comune di Cattolica durante la stagione estiva del 2004;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello

Statuto Comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.